

DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2012
266/2012/R/COM

INTEGRAZIONE E PROROGA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO,
AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS,
ARG/COM 133/10, IN MATERIA DI SEPARAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 giugno 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 2003/54/CE (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento CE n. 714/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica che abroga il regolamento CE n. 1228/2003 (di seguito: regolamento CE 714/2009);
- il regolamento CE n. 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale che abroga il regolamento CE n. 1775/2005 (di seguito: regolamento CE 715/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);

- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07 ed in particolare l’Allegato A (di seguito: TIU), così come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 31 agosto 2010 ARG/com 133/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 133/10);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2011, ARG/com 115/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 115/11);
- la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 153/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 153/11);
- la deliberazione dell’Autorità 9 febbraio 2012, 41/2012/A/com (di seguito: deliberazione 41/2012/A/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2012 74/2012/R/IDR;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2012, 109/2012/A;
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2012 191/2012/E/GAS (di seguito: deliberazione 191/2012/E/GAS);
- il documento per la consultazione del 22 maggio 2012 204/2012/R/IDR, recante: “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 204/2012/R/IDR).

CONSIDERATO CHE:

- le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE hanno introdotto nuove disposizioni in materia di separazione nella gestione delle infrastrutture nel settore elettrico e del gas rispetto alle attività di fornitura e produzione dei medesimi settori;
- il D.lgs. 93/11 ha recepito nell’ordinamento nazionale le disposizioni delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE;
- con la deliberazione ARG/com 115/11, l’Autorità ha integrato il procedimento, avviato con la deliberazione ARG/com 133/10, alla luce delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 93/11, in materia di separazione dei gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale e di trasmissione dell’energia elettrica prevedendo che il medesimo sia finalizzato anche all’adozione dei provvedimenti necessari per l’adeguamento della disciplina del TIU in materia di separazione funzionale e fissando al 30 giugno 2012 il nuovo termine di conclusione del procedimento;
- con la deliberazione ARG/com 153/11, l’Autorità ha disciplinato le procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestori di sistemi di trasporto del gas e di trasmissione elettrica ai sensi delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE;
- con la deliberazione 191/2012/E/GAS, l’Autorità ha adottato la decisione preliminare di certificazione per la società Snam Rete Gas S.p.A., in qualità di gestore di trasporto indipendente, ai sensi dell’articolo 9, par. 8, della direttiva 2009/73/CE e dell’articolo 10, comma 1 lettera a), del D.lgs. 93/11;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- sono tuttora in corso le procedure per la certificazione degli altri gestori dei sistemi di trasporto del gas, diversi da Snam Rete Gas S.p.A., e del gestore del sistema di trasmissione elettrica nazionale;
- le verifiche sugli adempimenti in materia di certificazione per i suddetti gestori sono prioritarie e preliminari alla revisione complessiva della disciplina in materia di separazione funzionale;
- la procedura di revisione della normativa in materia di separazione funzionale, dettata dal TIU per le imprese operanti nelle infrastrutture di rete nel settore elettrico e del gas, richiederà un'adeguata fase di consultazione con gli operatori;
- le nuove competenze, affidate all'Autorità in materia di regolazione dei servizi idrici e le necessità informative in tal senso richiedono, come illustrato nel documento per la consultazione 204/2012/R/IDR, la previsione di specifiche disposizioni in materia di separazione contabile per gli operatori dei suddetti servizi;
- gli eventuali provvedimenti in materia di separazione contabile, per gli operatori dei servizi idrici, richiedono un'attività di coordinamento normativo con le disposizioni tuttora vigenti in materia di separazione contabile per il settore elettrico e del gas;
- con deliberazione 41/2012/A/COM, è stato avviato un procedimento per la semplificazione e la razionalizzazione degli obblighi informativi volti all'espletamento delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- l'esperienza maturata dall'Autorità nell'applicazione delle disposizioni in materia di separazione funzionale e contabile, dettate dal TIU, potrebbe suggerire, anche in relazione al citato procedimento avviato con deliberazione 41/2012/A/COM, interventi volti alla semplificazione delle relative raccolte dati;

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'articolo 14, del decreto legge 70/11, istituisce l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche e, alla lettera g), prevede che l'Agenzia emani direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuti i costi delle singole prestazioni, definendo indici di valutazione, anche su base comparativa, della efficienza e della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
- il decreto legge 201/11 ha soppresso l'Agenzia di cui al precedente considerato, trasferendo all'Autorità *“le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici”*, precisando che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- i gestori del servizio idrico formano un insieme molto eterogeneo di imprese, sia dal punto di vista delle attività idriche esercitate, sia dal punto di vista della forma giuridica, con una presenza significativa di soggetti che svolgono il servizio *in house*;
- tra questi gestori, un numero, altrettanto significativo, esercita l'attività in forma integrata con altri servizi di pubblica utilità a valenza industriale, come il servizio di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale; e che, in futuro, non si può

escludere che queste gestioni integrate possano essere favorite dalla ricerca di economie di scopo, almeno a livello di gruppo societario;

- conseguentemente, risulta evidente non solo che una efficace regolazione della separazione amministrativa e contabile è necessaria, ma anche che questa deve essere armonizzata con la regolazione già sviluppata per i servizi energetici sia per permettere un più agevole controllo dei dati, sia per utilizzare le sinergie possibili con le metodologie e i sistemi già sviluppati e testati.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno valutare, per il futuro, che anche la regolazione dei servizi idrici adotti una normativa specifica in riferimento alla separazione funzionale, per accentuare l'indipendenza dei gestori del servizio dagli interessi dei rispettivi gruppi societari, integrati con altri servizi a rete, al fine di aumentarne l'indipendenza decisionale, anche in ossequio agli esiti del referendum popolare svoltosi in data 12-13 giugno 2011;
- sia opportuno integrare il procedimento, di cui alla deliberazione ARG/com 115/11, prevedendo che lo stesso sia finalizzato anche all'adozione di provvedimenti in materia di:
 - separazione amministrativa e contabile, dei servizi idrici che costituiscono il servizio idrico integrato; e che tale integrazione debba essere funzionale all'articolata tipologia di imprese che svolgono tale servizio;
 - revisione ed eventuale semplificazione della normativa in materia di separazione contabile per i settori dell'energia elettrica e del gas;
- conseguentemente, sia opportuno prorogare al 31 dicembre 2013 il termine per la conclusione del procedimento, di cui alla deliberazioni ARG/com 115/11;
- il nuovo termine non escluda che, nel frattempo, possano essere assunte decisioni, in maniera autonoma relativamente a ciascun settore, di modifica e integrazione della regolazione vigente, fermo restando l'obiettivo di inquadrare tali interventi in un quadro di norme organiche e coerenti, funzionale anche alla semplificazione degli obblighi informativi in capo ai soggetti regolati

DELIBERA

1. di integrare il procedimento, di cui alla deliberazione ARG/com 115/11, prevedendo che lo stesso sia finalizzato anche all'adozione di provvedimenti in materia di:
 - a. separazione amministrativa e contabile, dei servizi idrici;
 - b. revisione ed eventuale semplificazione della normativa in materia di separazione contabile per i settori dell'energia elettrica e del gas;
2. di fissare, al 31 dicembre 2013, il nuovo termine per la conclusione del procedimento;

3. di prevedere che il nuovo termine non escluda l'adozione di decisioni, in maniera autonoma relativamente a ciascun settore, di modifica e integrazione della regolazione vigente, fermo restando l'obiettivo di inquadrare tali interventi in un quadro di norme organiche e coerenti, funzionale anche alla semplificazione degli obblighi informativi in capo ai soggetti regolati;
4. con riferimento alle attività del settore idrico, di attribuire la responsabilità congiunta del procedimento al responsabile dell'ufficio speciale Assetti dei servizi idrici e al Direttore della Direzione Infrastrutture elettricità e gas;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 giugno 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni